

Presidente Enrico Grosso
Componenti Ugo Cavallera
Massimo Cavino
Maria Irma Ciaramella
Enrica Ramella Valet
Teodora Spagnoli

PARERE n. 3/2020

La Commissione di garanzia, nella seduta dell'8 gennaio 2020, presenti i commissari Enrico Grosso, Ugo Cavallera, Massimo Cavino, Maria Irma Ciaramella, Enrica Ramella Valet, Teodora Spagnoli, sentito il relatore Enrico Grosso, ha espresso il seguente parere.

1. Il Presidente del Consiglio regionale, con nota del 2/12/2019 (prot. 25575), ha richiesto il parere di questa Commissione, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25, sulla proposta di legge di iniziativa dei Comuni di Alpette, Canosio, Druogno, Ostana e Pomaretto *“Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta”*, presentata il 29 maggio 2013 (IX legislatura) e già dichiarata ricevibile e ammissibile dall'Ufficio di Presidenza nella IX e X legislatura. In quest'ultima legislatura la dichiarazione di ammissibilità era stata deliberata in conformità al parere espresso dalla Commissione di garanzia in data 26 gennaio 2015 (parere n. 4/2015), che confermava il precedente parere espresso in data 19 luglio 2013 (parere n. 1/2013).

2. Nel parere n. 1/2013, la Commissione di garanzia aveva esaminato la proposta di legge in esame valutandola conforme all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 4/1973, non avendo ad oggetto una legge tributaria e di bilancio, né una legge riguardante l'organizzazione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico e il ruolo organico del personale della Regione.

Era stato inoltre valutato il rispetto degli altri limiti discendenti dalle fonti statutarie, non potendo l'iniziativa legislativa degli enti locali di cui all'articolo 75 dello Statuto eccedere i limiti delle competenze regionali, né proporre norme incompatibili con lo Statuto: la proposta di legge aveva ad oggetto materia di competenza regionale ai sensi dell'articolo 122, comma 1, della Costituzione (*“Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali”*), e risultava conforme alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 3, dello Statuto (*“Le norme sulla composizione, l'elezione, le cause di ineleggibilità, d'incompatibilità, di decadenza dei Consiglieri, sono stabilite con legge regionale nel quadro dei principi fondamentali definiti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato”*).

3. Allo stato attuale, non essendo intervenute modifiche del quadro normativo sulla cui base è stato espresso il precedente parere della Commissione di garanzia, si ritiene che perdurino le condizioni per la riconferma delle precedenti valutazioni di ammissibilità.

4. La Commissione ritiene pertanto ricevibile e ammissibile la proposta di legge di iniziativa dei Comuni di Alpette, Canosio, Druogno, Ostana e Pomaretto *“Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta”*.

Così deciso in Torino, nella sede del Consiglio regionale del Piemonte, l’8 gennaio 2020.

Enrico Grosso
(Presidente e estensore)